Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. **1382**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Psicologia sperimentale » della facoltà di magistero dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 16 marzo 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Psicologia sperimentale » della facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla cattedra di « Psicologia sperimentale » della facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'amministrazione comunale di Torino sono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 96. — VALENTINI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la facoltà di magistero della Università di Torino da assegnare alla cattedra di « Psicologia sperimentale ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantuno, addì sedici del mese di marzo, in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi, n. 8, avanti a me dott. Ugo Castelfranco, direttore amministrativo di 2ª classe dell'Università di Torino, funzionario delegato con decreto rettorale in data 28 febbraio 1970 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, a quest'atto autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'università in data 23 dicembre 1970 (che si allega sub *A*), assistito dal direttore amministrativo dell'università stessa, dott. Adolfo Lolli, nato a Bussoleno (Torino) il 2 dicembre 1919, a residente a Rivoli, corso Susa n. 32, nella sua qualità di direttore amministrativo; avv. Vinciguerra prof. Sergio, nato a Torino il 10 aprile 1938 e residente in Torino nella sua qualità di assessore municipale della città di Torino con delega del sindaco di Torino, rogito notaio Ghiggia di Torino, rep. 81670 in data 28 luglio 1970 (qui allegata sub/*C*) a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio comunale in data 9 marzo 1970 (che si allega sub *B*).

I suddetti comparenti, della cui identità personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, della cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale

Premettono quanto segue:

1) che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Torino esiste l'insegnamento di psicologia sperimentale;

2) che il consiglio della facoltà di magistero, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 30 aprile 1970, 17 luglio 1970 e 23 dicembre 1970 hanno esaminata ed approvata ciascuna nell'ambito della propria competenza la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento di psicologia sperimentale;

3) che la città di Torino con deliberazione del 9 marzo 1970 ha assunto l'impegno di versare all'università medesima i contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento di psicologia sperimentale presso la facoltà di magistero.

Premesso quanto sopra

che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Torino affinchè alla cattedra di psicologia sperimentale della facoltà di magistero della Università di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a morma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465;

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento di titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il comune di Torino si

obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il comune di Torino si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'articolo 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di psicologia sperimentale.

L'Università di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci, dalla decorrenza della nomina e del trasferimento del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente articolo 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di assistente di ruolo di psicologia sperimentale.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1 del R. D.-L. 9 aprile 1925, n. 380.

E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo, di sette facciate intere e parte della ottava di n. 2 fogli di carta legale, e la leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella dell'ente che rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali.

Viene data lettura ai comparenti della delega del sindaco (Allegato *C*).

Mario ALLARA
Sergio VINCIGUERRA
Adolfo LOLLI
Ugo CASTELFRANCO, *ufficiale rogante*

Registrato a Torino il 17 marzo 1971, n. 6783, Vol. 48, Atti pubbl. ammin. - *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **44**.

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Brasilia (Brasile).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 2ª categoria in Brasilia (Brasile) è soppresso.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° aprile 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **45**.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Guadalajara (Messico) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Guadalajara (Messico) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Guadalajara (Messico) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Jabisco.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° luglio 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 99. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **46**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di Maria SS.ma Assunta in Cielo dal capitolo cattedrale di Lucera.

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucera in data 25 gennaio 1971, integrato con due dichiarazioni del 5 giugno 1971, relativo alla separazione della parrocchia di Maria SS.ma Assunta in Cielo, nella cattedrale di Lucera (Foggia), da quel capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 107. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **47**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, nel comune di Legnano.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 1° agosto 1970, integrato con dichiarazioni del 29 settembre 1970 e 20 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in frazione Ponzella del comune di Legnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 108. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **48**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Grosseto.

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 104. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **49**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna viene autorizzata ad acquistare dalla Finanziaria Fiere di Bologna una quota « pro-indiviso » pari a 219 millesimi di un terreno della superficie complessiva di mq. 3750, sito in comune di Bologna, località Fiera, al prezzo di L. 16.425.000 ed alle condizioni previste nella deliberazione camerale n. 68 dell'8 febbraio 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 103. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **50**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gregorio VII, nel comune di Manciano.

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano in data 15 marzo 1971, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gregorio VII, in località Sgrilla del comune di Manciano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 106. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. **51**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Jacopo e Ginese e di S. Michele arcangelo, nel comune di Villa Basilica.

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucca in data 20 ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie dei SS. Jacopo e Ginese, in frazione Boveglio, e di S. Michele arcangelo, in frazione Colognora di Valleriana, ambedue site nel comune di Villa Basilica (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 105. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia » estratta a Roma il 6 gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 153, con il quale gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1968, sono stati devoluti per il 19,73588 per cento;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1969, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 217, con il quale gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1968, sono stati devoluti per il 51,01387 per cento;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 242, con il quale gli utili della lotteria « Italia », estratta il 6 gennaio 1968, sono stati devoluti per il 23,25410 per cento;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1968, sono devoluti per il 5,92091 per cento, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

	%
1. Roma — Casa dell'Orfano « Piccola Opera della Divina Provvidenza Don Orione »	0,05571
2. Gravina di Puglia (Bari) — Curia Vescovile - Per le opere sociali e assistenziali	0,03978
3. Trani (Bari) — Istituto Assistenziale Educativo « San Lorenzo »	0,02387
4. Bari — Conferenza San Vincenzo de' Paoli - Per le opere assistenziali	0,01990
5. Bari — Orfanotrofio Femminile « Villa Madre Arcucci » - Per le opere assistenziali	0,02387
6. Altamura (Bari) — Orfanotrofio Femminile Antoniano - Per le opere assistenziali	0,02387
7. Altamura (Bari) — Casa San Tommaso delle Suore Missionarie del Sacro Costato - Per le opere assistenziali	0,01990
8. Andria (Bari) — Casa del Fanciullo - Per le opere assistenziali	0,02387
9. Andria (Bari) — Istituto Suore Figlie dell'Immacolata - Per l'Infanzia Derelitta	0,02387
10. Bisceglie (Bari) — Casa di Educazione Gioventù	0,02387
11. Bisceglie (Bari) — Istituto Figlie della Carità	0,01990
12. Bitonto (Bari), frazione Mariotto — Asilo Vescovile « Beata Angelica » - Per le opere assistenziali	0,01990
13. Capurso (Bari) — Santuario Basilica « Madonna del Pozzo » Gioventù Francescana - Per le opere assistenziali	0,01990
14. Gioia del Colle (Bari) — Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - Per l'Orfanotrofio « Stasi »	0,02387
15. Monopoli (Bari) — Asilo Infanzia Abbandonata « Teresa Palmieri d'Ayala »	0,02387
16. Monopoli (Bari) — Istituzioni Pubbliche Riunite di Assistenza e Beneficenza - Per la Casa di Riposo « Vitantonio Romanelli »	0,01990
17. Bitonto (Bari) — Casa di Riposo « Principe Umberto »	0,01990
18. Molfetta (Bari) — Seminario Vescovile - Per le opere assistenziali	0,02387
19. Sammichele di Bari (Bari) — Asilo Infantile « Charitas »	0,01592
20. Trani (Bari) — Orfanotrofio Antoniano Femminile	0,02387
21. Turi (Bari) — Oratorio « Maria SS.ma Ausiliatrice »	0,02387
22. Bitonto (Bari) — Istituto Femminile di assistenza e di Educazione « Maria Cristina di Savoia »	0,02387
23. Toritto (Bari) — Istituto S. Giuseppe delle Suore Ancelle del Santuario - Per la Scuola Materna	0,01990
24. Altamura (Bari) — Orfanotrofio Maschile « Simone Viti Maino »	0,02387
25. Cassano Murge (Bari) — Casa del Fanciullo - Per le opere assistenziali	0,01990
26. Bari — Casa della Fanciulla - Per le opere assistenziali	0,01990
27. Bari — Casa del Fanciullo - Per le opere assistenziali	0,01990
28. Bari — Scuola Materna « Giuseppe Piergiovanni » della Congregazione Oblate Cistercensi	0,01990
29. Bari, frazione Torre a Mare — Associazione Pro Loco - Per le opere assistenziali	0,01592
30. Bari — Parrocchia di S. Cecilia - Per le opere assistenziali	0,01592
31. Bari — Ente Meridionale di Cultura Popolare e di Educazione Professionale	0,02387
32. Bari — Parrocchia San Ferdinando - Per le opere assistenziali	0,01990
33. Bari — Opera Madonna del Rosario	0,01990
34. Noci — Parrocchia San Domenico - Per la Scuola Materna « San Domenico »	0,01990
35. Rutigliano (Bari) — Istituto Provinciale per Minorati della Vista « Gino Messeri Localzo »	0,02387
36. Trani (Bari) — Unione Missionaria Rosariana - Per le opere assistenziali	0,01990
37. Molfetta (Bari) — Scuola per la Rieducazione della Parola - Per le opere assistenziali	0,02387
38. Gravina di Puglia (Bari) — Monastero delle Carmelitane Scalze - Per le opere assistenziali	0,01990
39. Giovinazzo (Bari) — Parrocchia di San Giuseppe - Per le opere assistenziali	0,01990
40. Conversano (Bari) — Seminario Vescovile - Per le opere assistenziali	0,02387
41. Bari — Centro Sportivo Italiano	0,02387
42. Bari — Parrocchia S. Girolamo - Per le opere assistenziali	0,01990
43. Spinazzola (Bari) — Orfanotrofio Femminile « S. Antonio » delle Suore Missionarie del Sacro Costato	0,02387
44. Borghetto Lodigiano (Milano), frazione Vigarolo — Casa Apostolica « Mons. Sagrada » presso il Pontificio Istituto Missione Estere - Opere Assistenziali	0,01990
45. Corteno Golgi (Brescia) — Asilo Infantile	0,01592
46. Genova — Asilo Infantile « Suore Somasche »	0,03978
47. Genova — Istituto S. Francesco da Paola presso Santuario dei Marinai - Basilica San Francesco	0,07957
48. Genova-Sampierdarena — Circolo Culturale « Meeting'S Club »	0,11936
49. Masone (Genova) — Casa di Riposo « Giacinto, Virginia, Michele Macciò »	0,07957
50. Argenta (Ferrara), frazione Longastrino — Asilo Infantile	0,03978

	%
51. Firenze — Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale - Comitato Provinciale	0,01990
52. Firenze — Fratellanza Militare « Firenze »	0,02387
53. Lodi (Milano) — Centro Studi « Mazzolari »	0,01990
54. Melegnano (Milano), località Viboldone — Scuola Tipografica « San Benedetto »	0,05969
55. Mesola (Ferrara) — Asilo Infantile « Maria Immacolata »	0,03183
56. Milano — « A.C.A.I. » - Associazione Cristiana Artigiani Italiani	0,03978
57. Milano — Associazione Italiana Lavoratori Studenti	0,03978
58. Milano — « C.E.M.P. » Centro Educazione Matrimoniale e Prematrimoniale	0,01990
59. Montelparo (Ascoli Piceno) — E.C.A. - Per l'Opera Pia Ospedale	0,03183
60. Monza, frazione Triante (Milano) — Asilo Infantile « San Giuseppe »	0,01990
61. Monza (Milano) — Patronato ACLI	0,01990
62. Novara — U.I.S.S. - Unione Italiana di Solidarietà Sociale - Sezione Provinciale Novarese	0,04775
63. Palermo — Centro Orientamento Emigranti Siciliani	0,01990
64. Porto Tolle (Rovigo) — Patronato Scolastico	0,02387
65. Rimini (Forlì) — Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Delegazione Comunale	0,02387
66. Roma — Circolo Romano di Cultura	0,01990
67. Roma — Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore - Per il dipendente Orfanotrofio	0,01990
68. San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Ente Assistenziale S. Francesco d'Assisi della Comunità dei Padri Minori Conventuali	0,01990
69. Torino — Unione Italiana di Solidarietà Sociale - Comitato Provinciale Torinese	0,03581
70. Copparo (Ferrara), frazione Tamara — Asilo per l'Infanzia « Monumento ai Caduti »	0,03978
71. Vibo Valentia (Catanzaro) — Oratorio Salesiano	0,02387
72. Borgo San Lorenzo (Firenze) — Circolo « La Ginestra »	0,03978
73. Comacchio (Ferrara), frazione San Giuseppe — Scuola Materna « Giulia Billiart »	0,01990
74. Cento (Ferrara), frazione Corpo Reno — Parrocchia San Giorgio - Opere Assistenziali	0,01990
75. Cento (Ferrara), frazione Corpo Reno — Scuola Materna « San Giuseppe »	0,01990
76. Ferrara — Monastero delle Clarisse del Corpus Domini - Per le opere assistenziali	0,01990
77. Ferrara — Casa Giorgio Cini dell'Istituto Ferrarese di Cultura Religiosa	0,01990
78. Ferrara — Convento Francescano Santo Spirito - Per le opere assistenziali	0,01990
79. Iolanda di Savoia (Ferrara), frazione Contane — Asilo Ricreativo della Parrocchia della Natività della B. V. Maria	0,01990
80. Iolanda di Savoia (Ferrara), frazione Contane — Parrocchia della Natività della B. V. Maria - Per le opere assistenziali	0,01990

	%
81. Scarperia (Firenze) — Gruppo Sportivo Scarperiese	0,03978
82. Ferrara, frazione Francolino — Asilo Infantile Parrocchiale « Beata M. C. Nanetti »	0,01990
83. Prato (Firenze) — A.D.I.M.O.S. - Associazione Divulgativa Italiana Musica Operistica e Strumentale	0,03978
84. Lecce — A.N.I.CI. - Associazione Nazionale Invalidi Civili	0,01990
85. Monza (Milano) — Biblioteca Italiana per Ciechi « Regina Margherita »	0,07957
86. Parabiago (Milano) — A.I.C.S. Polisportiva Basket « Parabiago »	0,01990
87. Poggio Mirteto (Rieti), borgata Stazione — Asilo Comunale « Sacra Famiglia »	0,01990
88. Siena — E.N.A.C. - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori	0,01990
89. Verona — A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale	0,06366
90. Alimena (Palermo) — Parrocchia S. Maria Maddalena Penitente - Per opere sociali	0,02785
91. Argenta (Ferrara), frazione Ospitalmonacale — Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo - Per le opere sociali assistenziali e culturali	0,01990
92. Berra (Ferrara) - Asilo Infantile « Mons. Angelo Strani »	0,01990
93. Berra (Ferrara), località Serravalle — Parrocchia San Francesco - Per le opere parrocchiali	0,01990
94. Cento (Ferrara) — Scuola Materna « S. Teresa del Bambino Gesù » dell'Istituto Maestre Pie	0,01990
95. Cento (Ferrara) — Pensionato Livia Cavalieri Gallerani	0,01990
96. Cesena (Forlì) — Centro Storico Benedettino Italiano Badia Madonna del Monte	0,01990
97. Comacchio (Ferrara) — Oratorio « San Giovanni Bosco »	0,01990
98. Comacchio (Ferrara) — Opera Diocesana Assistenza	0,03978
99. Copparo (Ferrara), frazione Ambrogio — Asilo Infantile San Giuseppe	0,01990
100. Ferrara — Centro Salesiano	0,03978
101. Ferrara — Parrocchia S. Francesca Romana - Per le opere parrocchiali	0,01990
102. Ferrara — Parrocchia della Beata Vergine Addolorata - Per opere sociali	0,01990
103. Ferrara, frazione Pontelagoscuro - Parrocchia San Pio X - Per le opere parrocchiali	0,01990
104. Ferrara — Parrocchia Sacra Famiglia - Per le opere parrocchiali	0,01990
105. Ferrara — Parrocchia S. Stefano P.M. - Per le opere parrocchiali	0,01990
106. Ferrara — Parrocchia Perpetuo Soccorso - Per le opere parrocchiali	0,01990
107. Ferrara — Scuola Materna S. Antonio delle Piccole Suore Sacra Famiglia	0,01990
108. Ferrara, località Parasacco — Parrocchia S. Carlo Borromeo - Per opere assistenziali	0,01990
109. Mesola (Ferrara) — Parrocchia della Natività di Maria SS.ma - Per le opere assistenziali	0,01990
110. Migliarino (Ferrara) — Parrocchia S. Croce - Per le opere parrocchiali	0,01990

	%
111. Ostellato (Ferrara), frazione Libolla — Casa del Giovane	0,01990
112. Roma — Pontificia Opera per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese	0,07957
113. Savignano sul Rubicone (Forlì) — Circolo Culturale Ricreativo « Libertas »	0,01990
114. Abriola (Potenza) — Circolo Assistenziale Giovanile « S. Luigi Gonzaga » della Parrocchia S. Maria Maggiore	0,02387
115. Altino (Chieti) — Oratorio Parrocchiale « S. Andrea Apostolo » della Parrocchia S. Maria del Popolo	0,02387
116. Castrì di Lecce (Lecce) — Parrocchia Maria SS. della Visitazione - Opere assistenziali	0,00796
117. Ginestra (Potenza) — Scuola Materna « S. Nicola Vescovo »	0,02387
118. Lequile (Lecce) — Parrocchia Maria SS. Assunta - Per le opere assistenziali	0,01592
119. Muro Lucano (Potenza) — Orfanotrofio Femminile « Bencivenga »	0,03183
120. Piombino Dese (Padova) — Scuola Materna Parrocchiale	0,01592
121. Piombino Dese (Padova), frazione Levada — Parrocchia di San Pietro - Per la Scuola Materna « Maria Immacolata »	0,01990
122. Melendugno (Lecce) — Santuario Madonna di Roca - Per le opere assistenziali	0,00796
123. Ruoti (Potenza) — Parrocchia San Nicola - Per l'Oratorio	0,02387
124. San Giovanni Valdarno (Arezzo) — Circolo Culturale Fratelli Rosselli	0,01592
125. Satriano di Lucania (Potenza) — Parrocchia S. Pietro Apostolo - Per l'Oratorio	0,02387
126. Verbania (Novara), frazione Suna — Sezione Comunale Cacciatori	0,01592
127. Villa del Conte (Padova), frazione Abbazia Pisani — Parrocchia - Per l'Asilo Infantile	0,00796
128. Zungri (Catanzaro) — Asilo Infantile « Sacro Cuore di Gesù »	0,02387
129. Argenta (Ferrara), frazione Bando — Asilo Infantile Immacolata Concezione	0,01990
130. Ascoli Piceno — Parrocchia San Marcello Papa - Per le opere assistenziali	0,01990
131. Brugine (Padova), frazione Campagnola — Parrocchia - Per il Patronato Maschile	0,01990
132. Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) — Asilo Infantile « S. Vincenzo de' Paoli »	0,01990
133. Cassano al Jonio (Cosenza), frazione Doria — Scuola Materna Maria Immacolata delle Suore Missionarie Catechiste di Gesù Redentore	0,01990
134. Castiglione della Pescaia (Grosseto), frazione Tirli — Asilo Infantile « Nennolina »	0,01990
135. Como — Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra - Sezione Provinciale	0,01990
136. Corigliano Calabro (Cosenza), frazione Cantinella — Parrocchia di S. Mauro - Per le opere assistenziali	0,01990
137. Crucoli (Catanzaro), frazione Torretta — Asilo Infantile Parrocchiale « Maria Bambina »	0,01990
138. Este (Padova), frazione Deserto — Parrocchia Invenzione S. Croce - Per le opere assistenziali	0,01990
139. Fara Sabina (Rieti), frazione Talecci — Parrocchia dei SS. Martiri Sabini - Per le opere assistenziali	0,01990
140. Fiesole (Firenze) — Istituto delle Suore Stigmatine	0,01990
141. Firenze — Oratorio Salesiano « Don Bosco »	0,01990
142. Foligno (Perugia) — Casa Umbra di Riposo per Vecchi e Inabili	0,01990
143. Lozzo Atestino (Padova), frazione Valbona — Parrocchia di San Rocco - Per le opere assistenziali	0,01990
144. Messina, frazione Pistunina — Orfanotrofio Sant'Antonio delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore	0,01990
145. Nicotera (Catanzaro) — Istituto « Madonna del Rosario »	0,01990
146. Padova — Libera Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - Sede Provinciale	0,01990
147. Palermo — Congregazione Suore di Carità « Principe di Palagonia »	0,01990
148. Reggello (Firenze), frazione Cascia — Asilo Parrocchiale Pio XII	0,01990
149. Roma — Associazione Scouts Cattolici Italiani - Gruppo Nautico Roma 29 « San Marco »	0,01990
150. Scala Coeli (Cosenza) — Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,01990
151. Vallelonga (Catanzaro) — Istituto « Madonna del Rosario »	0,01990
152. Vibo Valentia (Catanzaro) — Opere Pie - Per la Casa della Fanciulla	0,01990
153. Verona — Parrocchia « B. Maria Vergine Regina » - Per le opere assistenziali	0,01990
154. San Ginesio, frazione Ripe (Macerata) — Pro Loco	0,02387
155. Rocca Massima (Latina) — Parrocchia San Michele Arcangelo - Per le opere sociali ed assistenziali	0,02387
156. Frassinelle Polesine (Rovigo) — Parrocchia San Bartolomeo Apostolo - Per le opere assistenziali	0,01990
157. Papozze (Rovigo) — Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Carlo - Per le opere assistenziali	0,01990
158. Crespino (Rovigo), frazione San Cassiano — Parrocchia San Cassiano Vescovo e Martire - Per le opere assistenziali	0,01990
159. San Martino di Venezze (Rovigo) — Parrocchia S. Martino Vescovo - Per le opere assistenziali	0,03183
160. Villanova del Ghebbo (Rovigo) — Parrocchia San Michele Arcangelo - Per le opere assistenziali	0,31036
161. Colonna (Roma) — Parrocchia S. Nicola di Bari - Per le opere assistenziali	0,01990
162. Rossano (Cosenza) — Istituto Femminile SS. Aghiropita - Per le opere assistenziali	0,02387

	%
163. Roma — Istituto Italiano per l'Africa - Sede Centrale	0,03183
164. Palermo — Parrocchia Maria SS. del Carmelo ai Decollati - Per le opere assistenziali	0,01990
165. Roma — Associazione « Raggio di Sole »	0,02387
166. Venezia — Istituto del Buon Pastore	0,01990
167. San Biagio di Callalta (Treviso), frazione Cavrié — Parrocchia San Biagio - Per le opere assistenziali	0,01990
168. Ausonia (Frosinone), frazione Selvacava — Scuola Materna « S. Antonio Maria Gianelli »	0,02387
169. Massafra (Taranto) — Santuario « Madonna della Scala » - Per le opere assistenziali	0,02387
170. Monselice (Padova), frazione Montericco — Parrocchia Beata Maria Vergine del Carmine - Per le opere assistenziali . . .	0,07957
171. Porto Tolle (Rovigo), frazione Cà Mello — Parrocchia San Domenico Savio - Per le opere assistenziali	0,01990
172. Santa Lucia del Mela (Messina) — Istituto O.N.A.R.M.O. (Opera Nazionale Assistenza Religiosa Morale Operai) di Assistenza Sociale della Diocesi	0,03978
173. Roma — Centro Nazionale di Azione Sociale	0,79580
174. Conselve (Padova) — Centro Addestramento ENAIP	0,03978
175. Donada (Rovigo) — Parrocchia di Santa Maria Elisabetta - Per le opere assistenziali .	0,01990
176. Galatro (Reggio Calabria) — Biblioteca Popolare	0,01990
177. Bella (Potenza) — Oratorio Parrocchiale Santa Maria delle Grazie - Opere assistenziali	0,03183
178. Melfi (Potenza) — Casa del Clero - Per le opere assistenziali	0,03183
179. Monte San Vito (Ancona), frazione Borghetto — Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria - Opere assistenziali	0,01990
180. Lucca — Polisportiva Pantera	0,07957
181. Lucca — Centro « Olimpia » di Addestramento all'Atletica Leggera . . .	0,07957
182. Padova — Centro Studi Veneto di Iniziative sociali	0,07957
183. Paola (Cosenza) — Istituto « S. Gemma Galgani »	0,01592
184. Marcellinara (Catanzaro) — Asilo Infantile « Francesca Maraziti »	0,01592
185. Roma — Centro Internazionale di Studi e di Relazioni Culturali	0,03978

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 0,07524 per cento.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1972

LEONE

COLOMBO — GIOLITTI
PRETI — RESTIVO —
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 250

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Costituzione del comitato di studio per il commercio integrato e associato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerata la necessità, allo scopo di contribuire alla realizzazione di una moderna rete distributiva, di procedere allo studio dei problemi riguardanti lo sviluppo delle forme associative tra commercianti e degli enti economici collettivi del commercio, con particolare riguardo alle esigenze del settore distributivo delle regioni dell'Italia meridionale e insulare;

Ritenuta la necessità di affidare lo studio anzidetto ad un comitato costituito da rappresentanti delle amministrazioni, delle organizzazioni di categoria e degli enti interessati;

Viste le designazioni delle suddette amministrazioni, organizzazioni di categoria ed enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato di studio per il commercio integrato e associato con il compito di procedere allo studio dei problemi riguardanti lo sviluppo delle forme associative tra commercianti e degli enti economici collettivi del commercio.

Il comitato dura in carica due anni dalla costituzione e al termine del mandato deve presentare concrete proposte in ordine alla possibile soluzione dei problemi concernenti il settore del commercio integrato ed associato.

Art. 2.

Il comitato è presieduto dal dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, ed è composto come segue:

Gambelli dott. Enrico, ispettore generale;
Rapino dott. Alessandro, ispettore generale;
La Loggia dott. Gaspare, ispettore generale,
in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Galiani dott. Antonio, direttore di divisione;
Rossitto dott. Vincenzo, direttore di divisione,
in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ambrogetti dott. Mario, direttore di sezione,
in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Cutrona dott. Pietro, ispettore generale;
Ferrari dott. Valentino, direttore di divisione,
in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Morando dott. Gerolamo, ispettore generale;
Ferretti dott. Ferrero, direttore di divisione,
in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Torregrossa dott. Giovan Battista, direttore regionale;
Epifanio dott. Giovanni, ispettore centrale,
in rappresentanza della Regione siciliana;

Caria dott. Giovanni, direttore di divisione, in rappresentanza della Regione sarda;

Guantario dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto di studi per la programmazione economica;

De Dominicis dott. Ugo, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Florenzano dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Garozzo dott. Santo; Detassis dott. Leo; Di Biagio Arnaldo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Savini dott. Paolo, in rappresentanza dell'Associazione italiana delle grandi imprese di distribuzione al dettaglio;

Capritti avv. Stelvio, in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche;

Solari dott. Carlo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Notari dott. Domenico, in rappresentanza del Centro di studi e coordinamento tra industrie di beni di consumo;

Acampora avv. Pasquale, in rappresentanza dell'Associazione commercianti nella provincia di Napoli;

Bruni dott. Alberto, in rappresentanza dell'Unione generale dei commercianti nella provincia di Firenze;

Colucci dott. Francesco, in rappresentanza dell'Unione del commercio e del turismo della provincia di Milano.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del comitato di cui al precedente articolo, senza diritto di voto, in qualità di esperti, i signori:

Fabrizi prof. dott. Carlo;
Venditti dott. Silvano;
Bauchiero dott. Renzo;
Bedetti Bruno;
Marucci dott. Maruccio.

Altre persone esperte nelle questioni da trattare possono essere invitate a partecipare, di volta in volta, ai lavori del Comitato.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dottor Cataldo Vangi, capo ufficio statistica di 2ª classe e dal dott. Luigi Vercillo, ispettore superiore, funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Ai componenti ed ai funzionari di segreteria del Comitato, esclusi gli estranei all'amministrazione dello Stato che non siano gli esperti, saranno corrisposti i gettoni di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

A tutti i componenti estranei all'amministrazione dello Stato che risiedono fuori Roma sarà corrisposta l'indennità di missione prevista per i funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.

Le spese per l'attività del comitato graveranno sul capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1971 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1972
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 141

(3944)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 28 marzo 1969, numero 491, del comune di Trapani;

Vista la decisione con la quale la C.P.C. di Trapani approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 588.743.234 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Vista la nota favorevole del Ministero del tesoro in data 24 giugno 1971, n. 138014;

Visti i decreti interministerali 17 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1962, registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 283, e 12 settembre 1964 registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1964, registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 92;

Ritenuta la necessità di completare in Trapani il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per completare la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Rodolfo Girlanda, Giovanni Pirrone, Francesco Puletto, Albarosa Gulì e ing. Salvatore Mario Inzerillo il comune di Trapani è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 588.743.234 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Trapani un contributo straor-

dinario, da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957 n. 26, nella misura di L. 36.881.296 annue (pari in cifra tonda al 74 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo) massimo di L. 588.743.234 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Trapani il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1972
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 116

(4127)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.
Varianti al regolamento interno dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 38 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, che approva il regolamento interno dell'Accademia navale;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche agli articoli 22 e 39 di detto regolamento, concernenti la composizione delle commissioni di esame per i corsi allievi ufficiali di complemento laureati e diplomati;

Decreta:

Articolo unico

Al regolamento interno dell'Accademia navale, approvato con decreto ministeriale 13 giugno 1957, sono apportate le seguenti varianti:

I. — L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« *Commissione di esame.*

La commissione esaminatrice per le materie di cultura generale nautico-militari (extra professionali) è nominata dal comando dell'Accademia navale ed è composta di tre membri.

La commissione esaminatrice per le materie professionali per gli allievi dei Corpi di S.M., G.N., A.N., commissariato e delle capitanerie di porto è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero: presidente;

insegnante o insegnanti della materia o delle materie, se trattasi di più materie abbinate: 1° membro;

ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello, o grado corrispondente, dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare, e scelto fra quelli destinati all'Istituto: 2° membro.

La commissione esaminatrice per le materie professionali per gli allievi del Corpo sanitario (ruolo medici e farmacisti) è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio o generale medico estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero: presidente;

insegnante della materia: 1° membro;

ufficiale medico designato dall'Accademia navale: 2° membro.

Per i farmacisti il 2° membro è sostituito da un ufficiale farmacista designato dal Ministero.

Per quanto riguarda la relazione che deve essere compilata dai presidenti delle commissioni, si rimanda a quanto stabilito nel precedente art. 7 ».

II. — L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« *Commissione di esame.*

La commissione esaminatrice è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero: presidente;

insegnante o insegnanti della materia o delle materie, se trattasi di più materie abbinate: 1° membro;

ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello o grado corrispondente dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare e scelto fra quelli destinati all'Istituto: 2° membro.

Per quanto riguarda la relazione che deve essere compilata dal presidente della commissione, si rimanda a quanto stabilito dal precedente art. 7 ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 190

(4100)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968 con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Considerato che la Confederazione generale italiana del lavoro è l'organizzazione sindacale più rappresentativa nel settore minerario;

Ritenuta l'opportunità di sostituire, nel comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, il rappresentante dell'Unione italiana lavoratori chimici e delle industrie diverse con un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro in considerazione della sua maggiore rappresentatività nel settore minerario;

Vista la lettera n. 4511/AM/av del 9 novembre 1970 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro comunica di aver designato a far parte del comitato medesimo il sig. Luigi Infuso, segretario del coordinamento regionale minatori per la Sicilia;

Decreta:

Il sig. Luigi Infuso è chiamato a far parte, quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro, del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione del dott. Luciano Bacci dell'Unione italiana lavoratori chimici e delle industrie diverse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 315

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Pago, monte Cosce e dell'abitato del comune di Vacone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 gennaio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le località di Pago e monte Cosce, site nell'ambito del territorio comunale di Vacone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vacone;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Baldoni Galliano e da un gruppo di cittadini di Vacone che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico: perchè l'agglomerato di Vacone conserva nel suo complesso un aspetto caratteristico medioevale, comprendente il monumentale castello con l'annesso parco, a dominio dell'abitato, la chiesa S. Giovanni con l'impianto romanico, i resti delle antiche mura e dei torrioni, piazzette e vie con caratteristiche abitazioni che formano pittoreschi complessi, il tutto avente un notevole valore estetico e tradizionale; perchè il predetto complesso dell'abitato, rilevato su un'altura, insieme al monte Cosce col suo romitorio, che dominando il paese, ne forma un suggestivo fondale naturale, all'altura del Pago, ricoperta di densa vegetazione e sulla quale sono resti di ville romane, ed il pittoresco complesso della chiesetta e dell'antica osteria del Pago, circondata da secolari lecci e pini che formano un vastissimo paesaggio di rilevante bellezza, con pittoreschi quadri naturali; perchè l'abitato di Vacone e le zone del monte Cosce e del Pago, data la loro dominante posizione, racchiudono punti pubblici di visuale, dai quali si godono il predetto paesaggio ed altri vastissimi panorami verso i Sabini e la vallata del Tevere;

Decreta:

L'abitato e le località Pago e monte Cosce site nel territorio del comune di Vacone, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: partendo dal punto d'incontro tra il fosso Fondovalli e la strada statale Passo Corese-Terni, il limite del vincolo segue la statale verso nord; giungendo all'altezza del confine comunale tra Vacone e Configno, prosegue lungo questo sino a pervenire a quota 800; da qui il limite del vincolo perviene, con una retta verso sud-ovest, al confine comunale tra Vacone e Torri in Sabina, segue questo sino alla provinciale per Magliano Sabino, ne segue un tratto sino all'altezza del fosso Vigliano, prosegue lungo tale fosso sino a quota 400, da qui segue la mulattiera che conduce verso sud-est, alla comunale per Vacone, pervenendo a tale comunale (quota 394), ne segue un tratto fino alla carrozzabile per località Sassogrosso, indi prosegue lungo questa strada, pervenendo al punto d'incontro tra il fosso Fondovalli e la strada statale Passo Corese-Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Vacone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 11

Oggi, 31 gennaio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

(3) VACONE: abitato, località Pago e monte Cosce - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti all'unanimità propone per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Vacone compreso entro il seguente perimetro: partendo dal punto d'incontro tra il fosso Fondovalli e la strada statale Passo Corese-Terni, il limite del vincolo segue la statale verso nord, giungendo all'altezza del confine comunale tra Vacone e Configno, prosegue lungo questo sino a pervenire a quota 800; da qui il limite del vincolo perviene, con una retta verso sud-ovest, al confine comunale tra Vacone e Torri in Sabina, segue questo sino alla provinciale per Magliano Sabino, ne segue un tratto sino all'altezza del fosso Vigliano, prosegue lungo tale fosso sino a quota 400, da qui segue la mulattiera che conduce, verso sud-est, alla comunale per Vacone, pervenendo a tale comunale (quota 394), ne segue un tratto fino alla carrozzabile per località Sassogrosso, indi prosegue lungo questa strada, pervenendo al punto d'incontro tra il fosso Fondovalli e la strada statale Passo Corese-Terni.

(*Omissis*).

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1972.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo, rilasciate anteriormente all'anno 1967.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione delle autorizzazioni all'imbarco di medico di bordo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo, rilasciate anteriormente all'anno 1967.

Art. 2.

I sanitari interessati dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centottanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica - Divisione II, domanda redatta sulla prescritta carta da bollo, con la esatta indicazione del domicilio o recapito.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di essa dal Ministero della sanità.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità di:

a) essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti politici.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza su carta da bollo;

3) certificato penale su carta da bollo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3), se non prodotti spontaneamente dagli interessati, verranno richiesti d'ufficio.

4) certificato di iscrizione in un albo dell'ordine dei medici chirurghi su carta da bollo;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, concernente la idoneità fisica della gente di mare.

I certificati di cui sopra dovranno essere rilasciati in data non anteriore a mesi tre da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del certificato medico che dovrà essere rilasciato in data non anteriore ad un mese.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi sulla prescritta carta da bollo)

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . ., il . . . ., residente in . . . via . . . ., n. . . ., chiede la revisione dell'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici.

Allega i seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;

2) certificato di iscrizione in un albo dell'ordine dei medici chirurghi su carta da bollo;

3) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico di porto o da un medico provinciale attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n 1773, concernente l'idoneità fisica della gente di mare.

(Data . . . .)

(Firma)

. . . .

N. B. — E' in facoltà degli interessati produrre il certificato di buona condotta e quello penale. In caso contrario detti certificati saranno richiesti d'ufficio, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, *n*. 15. Tutti i certificati dovranno essere, comunque, in regola con le leggi sul bollo.

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1972.

Costituzione del comitato per il coordinamento applicativo delle norme di commercializzazione delle uova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, recante norme per l'applicazione del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1619/68 del 15 ottobre 1968 e del Regolamento (CEE) della commissione n. 95/69 del 17 gennaio 1969, relativi a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, con cui sono fissate le modalità di applicazione della predetta legge;

Considerato che l'art. 4 del decreto ministeriale 19 ottobre 1971 prevede la costituzione di un comitato avente il compito di svolgere attività di coordinamento per la applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, e dei richiamati regolamenti comunitari;

Sentite le organizzazioni di categoria operanti nel settore della avicoltura;

Decreta:

Il comitato previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 19 ottobre 1971, con il compito di svolgere attività di coordinamento per l'applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, e dei Regolamenti (CEE) n. 1619/68 e numero 95/69, è costituito come segue:

Costanzo dott. Luigi, ispettore capo del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, con funzioni di presidente;

Catella dott. Ferdinando, in rappresentanza dei produttori;

Omenetto cav. Dino, in rappresentanza dei produttori;

Baldisserotto per. agr. Antonio, in rappresentanza delle cooperative dei produttori;

Magni Vittorio, in rappresentanza dei commercianti all'ingrosso;

Verganti comm. Carlo, in rappresentanza dei commercianti al minuto;

Bergamini Silvia, in rappresentanza dei cosumatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4128)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Decorrenza della nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e ne ha approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali in data 25 giugno 1971, concernenti le nomine del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie;

Decreta:

Il triennio di nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, specificato nei decreti ministeriali di cui alle premesse, deve intendersi decorrente dalla data dei decreti suddetti, vale a dire dal 25 giugno 1971.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro: PICCOLI

(4129)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Catania, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Catania, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

a) portabagagli scali ferroviari FF.SS. — 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;

b) facchini addetti ai mercati generali — 3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

c) altri tipi di facchinaggio ed attività preliminari e complementari	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Trasporto il cui servizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
b) autotrasportatori, autosollevatori carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli) escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
c) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale ed attività preliminari e complementari	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;
d) attività accessorie alle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Attività varie:

a) servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
b) barbieri ed affini . .	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4178)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Roma, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Roma, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Stabilimenti di mattazione: addetti al facchinaggio e attività preliminari e complementari	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Portabagagli scalo nazionale	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Recapito in loco	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4179)

DECRETO PREFETTIZIO 6 marzo 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1971, n. 37770 - Div. 3ª, con il quale il dott. Giusto Giuliani venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità nella sua qualità di capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Considerato che il dott. Giusto Giuliani è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio provinciale di sanità con il dott. Silvano Bertini che in atto riveste la carica di capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Silvano Bertini è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Giusto Giuliani trasferito in altra sede.

Novara, addì 6 marzo 1972

Il prefetto: FORTE

(4235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1972, registro n. 8 foglio n. 58, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato, il 14 ottobre 1969, dall'ufficiale giudiziario Piccone Fernando con il quale lo stesso ha chiesto l'annullamento del provvedimento 9 aprile 1969 del Ministero di grazia e giustizia che ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere l'assegno *ad personam* previsto dall'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(4156)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 173-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Magnoni & Galfrascoli, con sede in Cassano Magnago (Varese), via De Amicis, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 173-VA », ha comunicato di aver subito il furto di due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(4190)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1972, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 80, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario in data 19 giugno 1971 proposto dalla ditta Mogavero Federico, Mogavero Antonio, Mogavero Gerardo, Mogavero Pierino Antonio, Mogavero Giuseppina, Mogavero Emiliano Felice e Frusciante Alessandra avverso il decreto 29 novembre 1968, n. 37854, con il quale il prefetto di Benevento ha espropriato un appezzamento di terreno di proprietà della ditta stessa, sito in comune di Apice.

(4189)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Pavia ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.8/11-57/3-1113 in data 12 febbraio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Pavia è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'istituto « Sante Zennaro » di Pavia.

(4000)

Autorizzazione all'amministrazione dell'O.N.M.I. provinciale di Brescia ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.8/II-15/6-1164 in data 12 febbraio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'O.N.M.I. provinciale di Brescia è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'istituto prima infanzia « Paolo VI » di Brescia.

(4001)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Locri ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II.67.6 in data 12 febbraio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Locri (Reggio Calabria) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale stesso.

(4002)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di S. Donà di Piave ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II-88/3 in data 12 febbraio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di S. Donà di Piave (Venezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(4003)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale regionale di Aosta ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/4/1 in data 12 febbraio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale regionale di Aosta è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale stesso.

(4004)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « S. Giacomo »

Con decreto n. 1218 del 28 febbraio 1972, l'amministrazione comunale di Sarnano è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Giacomo » di cui al decreto A.C.I.S. n. 668 del 14 dicembre 1957.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto A.C.I.S. n. 668 del 14 dicembre 1957, che saranno contrassegnati da etichette di formato, disegno, colore, caratteri e diciture simili a quelle del predetto decreto A.C.I.S., suddivise in tre riquadri, ma che avranno le dimensioni di cm. 17 x cm. 10,8 e riporteranno sul riquadro laterale sinistro, i dati della nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 12 giugno 1970 dalla dott.ssa Cora Grasso dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze diretto dal prof. Lorenzo F. Signorini, al posto di quelli in data 23 settembre 1950 del prof. Pietro Saccardi, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Camerino e nel riquadro laterale destro, il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua minerale, formulato in data 31 marzo 1970 dal prof. Lorenzo F. Signorini, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze, al posto di quello in data 17 dicembre 1951 del prof. Alessandro Seppilli direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Perugia. Seguiranno gli estremi delle autorizzazioni sanitarie, nonchè quelle di concessione mineraria

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare, alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1219 del 28 febbraio 1972, l'amministrazione comunale di Sarnano è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale, addizionata di anidride carbonica, denominata « S. Giacomo », di cui al decreto A.C.I.S. n. 669 del 14 dicembre 1957.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti, dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelle autorizzate con il citato decreto A.C.I.S. n. 669 del 14 dicembre 1957, che saranno contrassegnati da etichette di formato, disegno, colore, caratteri e diciture simili a quelle del predetto decreto A.C.I.S., suddivise in tre riquadri, ma che avranno le dimensioni di cm. 17 x cm. 10,8 e riporteranno sul riquadro laterale sinistro i dati della nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 12 giugno 1970 dalla dott.ssa Cora Grasso dell'Istituto d'igiene dell'Università

di Firenze di cui è direttore il prof. Lorenzo F. Signorini, al posto di quelli del 23 settembre 1950 del prof. Pietro Saccardi, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Camerino e nel riquadro laterale destro, il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua minerale, formulato in data 31 marzo 1970 dal prof. Lorenzo F. Signorini, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze, al posto di quello in data 17 dicembre 1951 del prof. Alessandro Seppilli direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Perugia.

Seguiranno gli estremi delle autorizzazioni sanitarie, nonchè quelle di concessione mineraria.

Inoltre, al primo rigo del riquadro centrale non figurerà la dicitura « di Sarnano » al posto tra « acqua minerale e « Fonte di ». Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(3999)

Modifica delle etichette dell'acqua minerale « Tamerici »

Con decreto n. 1229 del 2 marzo 1972 la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede in Montecatini Terme, provincia di Pistoia, viale Verdi n. 41, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Tamerici », di cui al decreto ministeriale n. 1124 del 27 ottobre 1970.

Le nuove etichette saranno di colore terra di Siena con margine bianco; nella parte centrale, in alto, si leggerà « Acqua Tamerici » in caratteri bianco, « Acqua Minerale Naturale » in caratteri neri, e nella parte inferiore « Terme di *Montecatini* S.p.A. » « Montecatini Terme (Pistoia) » in caratteri neri su striscia bianca. Inoltre, nel riquadro destro, in alto, figurerà il giudizio *di purezza* batteriologica, formulato in data 11 maggio 1970 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pisa, che nell'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 1124 era riportato nel riquadro centrale. Infine, in fondo allo stesso riquadro destro, verrà indicata la « Concessionaria esclusiva per la vendita dott. A. & M. Giuliani S.p.a. Milano ». Restano invariati formato, disegno, dimensioni e le altre diciture autorizzate con il decreto ministeriale n. 1124 del 27 ottobre 1970. *Il tutto conforme* all'esemplare allegato al presente decreto. Restano altresì invariate le altre prescrizioni contenute nel predetto decreto ministeriale n. 1124.

(4187)

Modifica delle etichette dell'acqua minerale « Tettuccio »

Con decreto n. 1230 del 2 marzo 1972 la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede in Montecatini Terme, provincia di Pistoia, viale Verdi n. 41, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Tettuccio », di cui al decreto ministeriale n. 1126 del 27 ottobre 1970.

Le nuove etichette saranno di colore azzurro con margine bianco; nella parte centrale, in alto, si leggerà « Acqua Tettuccio » in caratteri bianchi, « *Acqua Minerale Naturale* » *in* caratteri neri, e nella parte inferiore « Terme di Montecatini S.p.A. » « Montecatini Terme (Pistoia) » in caratteri neri su striscia bianca. Inoltre, nel riquadro destro, in alto, figurerà il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 11 maggio 1970 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pisa, che nell'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 1126 era riportato nel riquadro centrale. Infine, in fondo allo stesso riquadro destro, verrà indicata la « Concessionaria esclusiva per la vendita dott. A. & M. Giuliani S.p.a. Milano ». Restano invariati formato, disegno, dimensioni e le altre *diciture autorizzate* con il decreto ministeriale n. 1126 del 27 ottobre 1970. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano altresì *invariate* le altre prescrizioni contenute nel predetto decreto ministeriale n. 1126.

(4188)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	280229	Mazzocchi Dino, nato a Gonzaga (Mantova) il 18 febbraio 1937 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso il tribunale di Mantova, estensibile a qualsiasi altra pretura, tribunale, corte di appello e Corte di cassazione cui fosse in seguito destinato . .	5.000
Id.	280419	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	5.000
Id.	280903	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	10.000
Id.	281075	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	5.000
Id.	281264	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	25.000

(3924) Roma, addì 28 febbraio 1972

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 16 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	580,55	580,55	580,80	580,55	580,75	580,55	580,65	580,55	580,55	580,50
Dollaro canadese .	580,20	580,20	580,85	580,20	580,50	580,50	580,20	580,20	580,20	580,10
Franco svizzero	151,45	151,45	151,53	151,45	151,50	151,45	151,55	151,45	151,45	151,45
Corona danese .	83,66	83,66	83,63	83,66	83,60	83,66	83,63	83,66	83,66	83,65
Corona norvegese .	88,315	88,315	88,38	88,315	88,30	88,30	88,30	88,315	88,31	88,31
Corona svedese .	122,01	122,01	122 —	122,01	122 —	122,02	121,99	122,01	122,01	122 —
Fiorino olandese	182,61	182,61	182,75	182,61	182,60	182,61	182,58	182,61	182,61	182,60
Franco belga	13,2210	13,221	13,23	13,2210	13,22	13,22	13,2225	13,2210	13,32	13,22
Franco francese	115,41	115,41	115,48	115,41	115,40	115,40	115,43	115,41	115,41	115,40
Lira sterlina .	1524,90	1524,90	1525,75	1524,90	1526 —	1524,90	1525,70	1524,90	1524,90	1524,90
Marco germanico .	183,665	183,665	183,75	183,665	183,70	183,66	183,65	183,665	183,66	183,65
Scellino austriaco	25,245	25,245	25,25	25,245	25,25	25,24	25,2475	25,245	25,24	25,23
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,64	21,64	21,60	21,64	21,63	21,64	21,64	21,60
Peseta spagnola	9,005	9,005	9,0175	9,005	9 —	9,02	9,006	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 16 marzo 1972

Rendita 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,80
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,65
» 5 % (Città di Trieste)	94,325
» 5 % (Beni esteri) .	94,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,35
» 5,50 % » » 1968-83	91,975
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1972

Dollaro USA	580,60
Dollaro canadese	580,20
Franco svizzero	151,50
Corona danese	83,645
Corona norvegese	88,307
Corona svedese	122 —
Fiorino olandese	182,595
Franco belga	13,222
Franco francese	115,42
Lira sterlina	1525,30
Marco germanico .	183,657
Scellino austriaco .	25,246
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	9,005

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Luigi Lorenzetti, nato a Recanati il 25 aprile 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4196)

Il dott. Giampaolo Lucca, nato a Cagliari il 5 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4197)

Il dott. Aldo Maurizio Mazza, nato a Genova il 16 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 25 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(4198)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino, con sede in Salerno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5874/5366, in data 3 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'agro Sarnese-Nocerino, con sede in Salerno deliberata dal consiglio dei delegati in data 12 luglio 1971.

(4207)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1972, registro n. 5 Finanze, foglio n. 236 i ricorsi straordinari proposti dai signori Giamba Nicola ed altri, Maniscalco Ottavio, Gallo Vincenzo, Fortino Domenico, Trotta Giuseppe, Marino Nicola, Giacomazzo Angela, Gulotta Francesco, Cusenza Salvatore, Passalacqua Giuseppe, Bellogi Emidia ed altri, De Benedictis Antonio ed altri, Fidelio Salvatore ed altri, Leonetti Luigi ed altri, segretari del ruolo della carriera di concetto amministrativo-contabile dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, al fine di ottenere l'annullamento parziale del decreto ministeriale 28 maggio 1966 nella parte relativa alla decorrenza della propomozione a segretario aggiunto ad essi conferita, sono stati respinti.

(4155)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Albina Bizjak ved. Lavaroni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda, è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla signora Albina Bizjak ved. Lavaroni nata a Sarajevo, addì 7 marzo 1891, residente a Gorizia via Angiolina, 21, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bizjak in Bisiani.

Gorizia, addì 28 febbraio 1972

Il vice prefetto reggente: BAUM

(4153)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano »; 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale.

Si rende noto che il giorno 4 aprile 1972, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.040 titoli di L. 12.500
» 888 titoli di » 25.000
» 796 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 75.000.000.

2) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione*:

Estinzione di tutti i titoli ancora in circolazione, costituenti l'ultima quota di ammortamento e, precisamente:

n. 620 titoli di L. 500
» 520 titoli di » 2.500
» 750 titoli di » 5.000
» 520 titoli di » 12.500

per il complessivo valore nominale di L. 11.860.000.

3) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.794 titoli di L. 50.000
» 2.381 titoli di » 500.000
» 638 titoli di » 1.000.000
» 31 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.073.200.000.

4) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 4.741 titoli di L. 5.000
» 3.251 titoli di » 12.500
» 2.304 titoli di » 25.000
» 2.609 titoli di » 50.000
» 1.103 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 803.892.500.

5) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.882 titoli di L. 50.000
» 1.750 titoli di » 500.000
» 414 titoli di » 1.000.000
» 65 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.708.100.000.

6) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « A.N.A.S. » - emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 174 titoli di » 500.000
» 464 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 580.000.000.

7) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.721 titoli di L. 12.500
» 12.063 titoli di » 50.000
» 8.839 titoli di » 500.000
» 2.187 titoli di » 1.000.000
» 90 titoli di » 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.711.162.500.

8) *in ordine alle obbligazioni* 7% *serie ordinaria ventennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 157.100.000

9) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 372 titoli di L. 50.000
» 58 titoli di » 100.000
» 526 titoli di » 500.000
» 568 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 855.400.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 marzo 1972

(4309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici dei compartimenti di Milano e Napoli per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Membri:

Lenti dott. ing. Francesco, ispettore capo;
Bogliani per. ind. Sergio, capo tecnico superiore;
Tacchella Giovanni, capo tecnico superiore;
Sambuco Lorenzo, capo tecnico superiore.

Segretario:

Pettenazza Dario, segretario.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Membri:

Russo dott. ing. Giuseppe, ispettore capo;
Emma Vincenzo, capo tecnico sovrintendente;
Rinaldi dott. Salvatore, capo tecnico superiore;
Moscato per. ind. Pasquale, capo tecnico superiore.

Segretario:

Muzii Matilde, segretario.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4117)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Cagliari per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Cagliari è composta come segue:

Membri:

De Paola dott. ing. Bruno, ispettore principale;
Gambarana per. ind. Sergio, capo tecnico sovraintendente;
Campagna Santo, capo tecnico superiore;
Staico Sergio, capo tecnico.

Segretario:

Loio Sergio, segretario.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4118)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Roma è composta come segue:

Membri:

Bordi dott. Renato, ispettore capo;
Liberati Sergio, capo deposito superiore;
Leone Romeo, segretario superiore;
Benedetti Otello, segretario superiore.

Segretario:

Vitale Maria Raffaella, segretario superiore.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4119)

Sottocommissioni esaminatrici dei compartimenti di Trieste e Genova per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Membri:

Gubana ing. Michele, ispettore capo;
Goliani Tullio, segretario superiore;
Arena geom. Gaetano, segretario superiore;
Masotti dott. Adriana, segretario.

Segretario:

Cortesi Graziano, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Membri:

D'Amato dott. ing. Silvio, ispettore capo superiore;
Marro dott. Bartolomeo, ispettore capo;
Venier dott. Giuseppe, ispettore principale;
Lesino Carlo, capo deposito superiore.

Segretario:

Gariglio Eodardo, segretario superiore.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(4120)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a dieci posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento della Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078, e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 sopracitato che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera da altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per mezzo di concorso per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono disponibili dieci posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro, di cui tre posti riservati ai chimici, un posto ai fisici, due posti ai biologi e 4 posti ai tecnologi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza al personale di ruolo di corrispondente carriera direttiva di altra amministrazione statale, o di altri ruoli di carriera direttiva della pubblica istruzione, nonchè dei ruoli dell'insegnamento;

b) possesso di uno dei diplomi di laurea rilasciati da una Università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica, appresso indicati per ciascuna specialità:

1) per i chimici: laurea in chimica o laurea in chimica industriale;

2) per i fisici: laurea in fisica o laurea in ingegneria edile o laurea in architettura;

3) per i biologi: laurea in scienze biologiche o laurea in scienze naturali;

4) per i tecnologi: laurea in chimica o laurea in chimica industriale o laurea in scienze naturali o laurea in scienze biologiche o laurea in fisica;

c) avere svolto per almeno cinque anni effettiva attività ed avere acquisito adeguata esperienza nel campo del restauro dei materiali librari, nonchè negli studi ed esperienze intese ad impedire il deterioramento dei medesimi; oppure aver conseguito, l'idoneità in precedenti concorsi della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro per la specialità per la quale l'aspirante intende concorrere.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, redatti su carta legale, debbono essere spediti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego specifico da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) diploma originale di laurea: in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta

con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale e altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) diploma originale (o copia conforme ottenuta con i procedimenti indicati al n. 2) del diploma di maturità classica, scientifica o magistrale;

4) copia dello stato di servizio civile in bollo, rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre 20 punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli:

1) servizi comunque prestati, con regolare autorizzazione, nell'Istituto di patologia del libro; idoneità in precedenti concorsi della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro;

2) conoscenza di almeno due lingue straniere;

3) pubblicazioni di carattere scientifico nel campo della specialità per la quale si concorre; lavori di particolare rilievo scientifico e tecnico inerenti alla specialità, svolti presso un istituto statale e attestati dal direttore dell'istituto stesso.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessiva non inferiore a 30 su 60.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina nella qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo dell'Istituto di patologia del libro.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza sono provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1972
Registro n. 4, foglio n. 61

Schema della domanda su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . cap . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli a dieci posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro, di cui tre posti riservati ai chimici, un posto ai fisici, due posti ai biologi e quattro posti ai tecnologi per la specialità di . . . .

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle sedi che saranno stabilite dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno cinque anni.

Il sottoscritto allega i documenti e i titoli valutabili di cui agli articoli 2 e 6:

1) . . . . ;

2) . . . . ecc.

. . . . ., li . . . . . 197 . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (1).

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio, o da un notaio o cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

(4166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso a sette posti di operaio comune (famiglio) nelle scuole di polizia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre successivo, registro n. 27 Interno, foglio n. 167, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento di sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso, ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, del decreto ministeriale sopra richiamato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a sette posti di operaio comune (famiglio) nelle scuole di polizia, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore del servizio personale civile di pubblica sicurezza.

Componenti:

Schiavone dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione;

Pierangeli dott. Alessandro, direttore di sezione;

Sarullo dott. Paolo, direttore di sezione.

Il dott. Giovanni Troiani, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del suddetto concorso, quali membri aggiunti, con voto consultivo, per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del bando di concorso stesso, i signori:

Antonucci Giuseppe, colonnello di pubblica sicurezza, in servizio presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Villani Luigi, maggiore di pubblica sicurezza, in servizio presso la scuola tecnica di polizia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 600.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1972
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 84

(3896)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario comunale igienista di Cesena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1.8.3/311 del 15 febbraio 1971 con cui veniva bandito il concorso per i posti di veterinario comunale igienista di Cesena (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 48 del 24 febbraio 1971);

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1971 con cui venne costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario comunale igienista di Cesena (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 in data 12 novembre 1971);

Visto il decreto n. 1.8.3/4634 del 13 dicembre 1971 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti i verbali della commissione sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di veterinario comunale igienista di Cesena:

1. Cantoni Lughi Giorgio	punti 85,116
2. Caruso Lombardi Riccardo	» 81,534
3. Conti Domenico	» 74,623
4. Milandri Gilberto	» 62,105
5. De Fanti Claudio	» 59,500
6. Lev Maurice	» 59,000
7. Leonardi Vittorio	» 58,390
8. Benassi Giampaolo	» 56,510
9. Guerra Domenico	» 55,500
10. Graziani Livio	» 54,420
11. Campanelli Secondo	» 53,500
12. Tosi Giovanni	» 50,833
13. Tazzioli Luciano	» 49,000
14. Montanari Cesare	» 48,000
15. Angeli Angelo	» 47,032
16. Brugnara Scipione	» 46,500
17. Parrino Massimo	punti 44,000
18. Bertoni Ferruccio	» 43,500
19. Rosin Cesare	» 43,500
20. Primicerio Umberto	» 43,500
21. Ascani Aleardo	» 43,000
22. Paterlini Artemio	» 42,670
23. Pasini Romano	» 42,000

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 28 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/311 del 15 febbraio 1971 con cui veniva bandito il concorso per i posti di veterinario comunale igienista di Cesena (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 48 del 24 febbraio 1971);

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1971 con cui veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario comunale igienista di Cesena sopra specificato;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario comunale igienista di Cesena:

1) Cantoni Lughi Giorgio;

2) Caruso Lombardi Riccardo.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 28 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(4125)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Sarsina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/311 del 15 febbraio 1971 con cui veniva bandito il concorso per il posto di veterinario comunale condotto di Sarsina (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 48 del 24 febbraio 1971);

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1971, n. 3922, con cui venne costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di cui sopra (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 in data 12 novembre 1971);

Visto il decreto n. 1.8.3/4634 del 13 dicembre 1971 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti i verbali della commissione sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di veterinario comunale condotto di Sarsina:

1. Sgarbi Piercarlo	punti	75,333
2. Castellani Elio	»	67,550
3. Milandri Gilberto	»	62,105
4. Leonardi Vittorio	»	60,390
5. Lev Maurice	»	58,000
6. Campanelli Leonardo	»	55,000
7. Graziani Livio	»	52,420
8. Guerra Domenico	»	52,000
9. De Fanti Claudio	»	51,500
10. Tazzioli Luciano	»	49,000
11. Montanari Cesare	»	48,500
12. Tosi Giovanni	»	47,833
13. Brugnara Scipione	»	45,000
14. Rosin Cesare	»	44,500
15. Paterlini Artemio	»	43,670
16. Primicerio Umberto	»	43,500
17. Pasini Romano	»	43,500
18. Bertoni Ferruccio	»	42,000

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 28 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/311 del 15 febbraio 1971 con cui veniva bandito il concorso per i posti di veterinario comunale condotto di Sarsina (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 48 del 24 febbraio 1971);

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1971 con cui veniva costituita la commissione giudicatrice sopracitata;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso sopra specificato;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente sottospecificato, risultato primo nella graduatoria del concorso di cui in narrativa è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale condotto di Sarsina:

Sgarbi Piercarlo.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 28 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(4126)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 413/71, in data 12 marzo 1971, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per due condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 9 e 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n 220;

Visto le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate e la nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211; effettuata dal medico provinciale di Brescia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1970 è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto di Brescia;

Monti prof. dott. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Guadagnini dott. G. Battista, veterinario comunale di Orzinuovi.

Segretario:

Costanzo dott.ssa Natalia, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, darà inizio alle prove d'esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; per otto giorno consecutivi esso sarà anche affisso all'albo dell'ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 6 marzo 1972

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(4212)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.